



FACT SHEET

Febbraio 2022

Svizzera

La prestazione transfrontaliera di servizi ed il distacco di lavoratori

Questa guida ha lo scopo di dare una panoramica delle tematiche relative alla prestazione transfrontaliera di servizi ed il distacco di lavoratori in Svizzera:

- 1) **Notifica**
- 2) **Condizioni lavorative e salariali**
- 3) **Aspetti fiscali**
- 4) **Diritto doganale**

La notifica obbligatoria e preventiva:

I lavoratori autonomi e le aziende italiane con dipendenti possono effettuare prestazioni di servizi in Svizzera nel limite di 90 giorni di calendario per anno civile e rispettando quanto previsto dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto tra Unione Europea e Svizzera. Il datore di lavoro è tenuto a notificare all'autorità cantonale competente il distacco dei lavoratori.

Quali attività sono da notificare?

Esempi di attività che non sono da notificare:

- ✓ Corsi formativi e tecnici
- ✓ Incontri con clienti per mantenere buone relazioni commerciali, Trattative contrattuali
- ✓ Pura consegna di merce
- ✓ Partecipazione a una conferenza o ad un workshop

Esempi di attività che sono da notificare:

- ✓ Incontri con clienti per una consulenza
- ✓ Incontri con clienti per decidere come procedere o pianificare i progetti
- ✓ Acquisizione di nuovi clienti
- ✓ Lavori di riparazione, manutenzione o garanzia
- ✓ Costruzione, montaggio, installazioni e ispezioni finali

A seconda del settore, l'obbligo di notifica sussiste dal primo giorno di lavoro o solo se i lavoratori svolgono attività lucrativa per più di 8 giorni in Svizzera.

La notifica può essere eseguita gratuitamente attraverso un portale elettronico:
https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Nota bene: la notifica deve essere fatta almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori!

Se i servizi forniti in Svizzera riguardano professioni regolamentate, le qualifiche professionali devono essere provate. L'autorità competente è la [Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione](#).

Condizioni lavorative e salariali:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire ai lavoratori dipendenti comandati in trasferta in territorio svizzero un trattamento economico non inferiore a quanto previsto dalla contrattazione svizzera per i lavoratori svizzeri. Ai lavoratori si devono applicare, se più favorevoli al lavoratore e per le sole ore di effettiva prestazione in Svizzera, le tabelle salariali previste dal CCL elvetico: <https://gav-service.ch/>

Per il calcolo della retribuzione da corrispondere, si può consultare il seguente sito: https://entsendung.admin.ch/cms/content/lohn/lohn_it

I prestatori di servizi/opere indipendenti (artigiani, lavoratori autonomi) provenienti dall'estero che forniscono prestazioni di servizio in Svizzera non sono soggetti alle condizioni salariali e lavorative minime applicabili in Svizzera. A tali artigiani/lavoratori autonomi le autorità svizzere richiedono di dimostrare la propria autonomia imprenditoriale.



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

INTERNATIONALISIERUNG

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Cauzione:

Nella maggior parte dei Cantoni ed ormai in quasi tutti i settori, prima dell'ingresso ed inizio dei lavori in Svizzera, è previsto l'obbligo di versare una cauzione che verrà trattenuta fino al termine dell'iter di controlli da parte degli enti ispettivi.

La cauzione può essere fornita in contanti o tramite una garanzia bancaria. Per verificare se esiste l'obbligo di versare una cauzione, conoscere l'entità e la modalità di versamento, si consulti questo sito: <https://www.zkvs.org/it>

Iva svizzera – obblighi per le imprese italiane:

Dal primo gennaio 2018 le imprese che effettuano prestazioni in Svizzera e che realizzano un volume d'affari di almeno 100.000 CHF (mondiale) sono obbligate a registrarsi come contribuenti: devono richiedere una partita IVA svizzera, versare la relativa IVA e nominare un rappresentante fiscale. Per maggiori informazioni: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/imposta-sul-valore-aggiunto/iscrizione-radiazione-iva/iscrizione-all-iva.html>

Diritto doganale:

Se le merci vengono importate in Svizzera, bisogna distinguere se vi rimangono o se vengono riesportate dopo la fine dei lavori.

Dichiarazione di esportazione:

Nel caso in un'esportazione definitiva dall'Italia o dall'Unione Europea e di un'importazione definitiva in Svizzera, la merce deve essere presentata in dogana e si devono pagare i dazi.

Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea - DDAT

La richiesta per questa procedura deve avvenire per iscritto. Per il regime di ammissione temporanea con DDAT l'ufficio doganale richiede la prestazione di una garanzia (deposito) per i tributi, pari all'importo che dovrebbe essere pagato al momento dell'importazione definitiva (in libera pratica).

Carnet ATA

Il Carnet ATA è un documento doganale internazionale per facilitare la circolazione internazionale delle merci in temporanea importazione o esportazione. Tale documento esonera l'operatore dall'obbligo di depositare l'ammontare dei diritti doganali o di prestare una cauzione alla dogana interessata.

Le categorie di merci per le quali è consentito l'uso del Carnet possono essere sintetizzate come segue:

- merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare;
- campioni commerciali;
- materiali professionali;

Sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet ATA i beni di consumo non durevoli come ad esempio prodotti alimentari, gadget, viti, volantini etc., in quanto per loro natura non destinati ad essere riesportati.

Per maggiori informazioni e per conoscere gli orari d'apertura dei singoli uffici doganali: <https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/l-udsc/organizzazione/valichi-di-confine-e-uffici-doganali--orari-dapertura.html>

Documenti da avere con sé in cantiere:

- Modello A1 da richiedere all'INPS
- Conferma dell'avvenuta notifica
- Contratto di appalto con committente
- Contratto di lavoro dei dipendenti distaccati
- Documento d'identità valido
- Libretto ore/presenze in cantiere

Per ulteriori informazioni

Il vostro team dell'internazionalizzazione:

☎ 0471 945 656 – 692 – 542

✉ international@handelskammer.bz.it

Avviso legale:

Nonostante la massima cura possibile, non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto. La ristampa, anche parziale, è possibile solo con previa autorizzazione